



ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO DI AMENDOLARA, ORIOLO E ROSETO CAPO SPULICO
Via Roma n. 1 Tel 0981/911010 Fax n. 0981/1901150
Cod. Fisc. 81000510784 – Cod. Mecc. CSIC85200V – e-mail: csic85200v@istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprendivoamendolara.gov.it
87071 – AMENDOLARA (CS)

AVVISO/CIRCOLARE N° 4

PROT. 5487	A	32	
------------	---	----	--

Amendolara, li	15	09	2017
----------------	----	----	------

**A TUTTI I DOCENTI
LORO SEDI
All'Albo/sito web**

OGGETTO: VIGILANZA DEGLI ALUNNI DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE

Nell'augurare a tutti buon inizio d'anno scolastico e buon lavoro, si ricorda ai signori docenti che fa parte degli **obblighi di servizio quello di vigilare sugli allievi durante l'ingresso e per tutta la permanenza degli stessi nella Scuola**, nonché durante gli spostamenti da e per i laboratori e al momento dell'uscita dalla Scuola.

Inoltre ogni docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'Istituto ed attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:

- gli alunni stiano lontano dalle fonti di pericolo;
- gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;
- il Dirigente o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentano il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

Si forniscono, in via preventiva, **alcune misure organizzative volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze che concernono la vigilanza:**

- ✓ al momento dell'ingresso degli alunni a Scuola fino al raggiungimento dell'aula;
- ✓ durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- ✓ durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi;
- ✓ nel corso della ricreazione;
- ✓ al momento dell'uscita degli alunni da Scuola;
- ✓ nel corso di visite guidate o di viaggi di istruzione;
- ✓ riguardo agli alunni diversamente abili.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **i docenti sono tenuti a trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.**

I docenti della prima ora, al suono della campanella interna, sono tenuti ad accompagnare gli alunni in aula e devono:

- fare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro di classe il nome dello studente e l'ora precisa di entrata in ritardo;
- verificare, controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo;
- richiedere la presentazione del certificato medico per le assenze superiori ai 5 giorni;
- riporre all'interno del registro di classe, nelle apposite buste, i cedolini e i certificati di giustificazione;
- registrare sul registro di classe l'eventuale mancata esibizione della giustificazione onde permettere il controllo al collega della prima ora il giorno successivo;
- segnalare tempestivamente al Dirigente, o a uno dei suoi collaboratori, eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni, o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori e adottare, in via preventiva, **tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo,** compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi.

I docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare affinché:

- gli studenti tengano un comportamento consono;
- i cortili prospicienti le aule siano tenuti puliti;
- i banchi e le aule, sia normali che speciali, siano lasciati in ordine e puliti;
- le attrezzature e il materiale della Scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;
- non siano consumate nelle aule panini o bevande;
- non si fumi all'interno dell'Istituto e siano segnalate al personale incaricato (Legge 584/75) eventuali infrazioni rilevate.

In attesa di eventuali nuove disposizioni, si sottolinea che permangono le precedenti indicazioni in merito al divieto dell'uso del cellulare a scuola.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe – di norma **un alunno alla volta** – per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano.

A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza previste dal Responsabile per la prevenzione o protezione sui luoghi di lavoro e che creano obblighi giuridici per l'Amministrazione a prescindere dall'età degli alunni.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico, in

servizio sul piano dell'edificio o nel plesso in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.

I docenti devono evitare, nei casi di indisciplina, di far sostare gli alunni minorenni in corridoio, ricorrendo ad altri provvedimenti disciplinari.

I docenti sono, altresì, invitati a segnalare al Dirigente e al Direttore SGA eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani/nei plessi e ogni anomalia che dovesse essere riconosciuta e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico in servizio al piano/nel plesso per la sorveglianza. Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo, a sua volta, al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora e a registrare le variazioni comunicando tempestivamente, al Dirigente o ad un suo collaboratore, eventuali anomalie.

Durante l'intervallo - ricreazione la sorveglianza della classe è affidata al docente dell'ora precedente l'intervallo stesso, il quale docente ha il dovere di vigilare sul corretto svolgimento della pausa, pena le relative responsabilità nella eventualità di infortunio degli alunni in sua assenza.

In caso di allontanamento per necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza.

Durante la ricreazione i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati anch'essi nella vigilanza.

Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo. Le aule, che rimangono vuote, devono essere chiuse a chiave o sorvegliate dai collaboratori scolastici, per evitare la scomparsa di oggetti o atti di vandalismo.

L'utilizzo dei distributori automatici di bevande, snack, installati presso le sedi/plessi, è consentito solo durante la ricreazione e nei 5 minuti precedenti e, comunque, sempre e solo previa autorizzazione da parte del docente.

In giardino/cortile, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti dell'ora precedente che avranno cura di far sì che gli alunni non si allontanino tanto da rendere difficile il controllo di tutti.

Durante l'intervallo-ricreazione, sia nella scuola che all'esterno, sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi: gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.

In particolare i docenti sono tenuti a:

- non lasciare l'aula fino a che tutti gli studenti non siano usciti;

- sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti e intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile e, quindi, non fumi, non lasci rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, non parli ad alta voce, ecc.
- far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con adeguati istruzioni e/o accorgimenti
- regolare un accesso ordinato ai servizi
- impedire la permanenza in classe degli alunni e l'ingresso nelle aule, in particolare in quelle non proprie
- controllare che gli alunni non si allontanino dall'istituto
- **non utilizzare il cellulare personale all'interno della classe per offrire il buon esempio agli alunni.**

Durante l'intervallo e durante i momenti di gioco, gli insegnanti sono tenuti ad aumentare la vigilanza senza però ostacolare le normali esigenze di movimento e di gioco dei bambini.

Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza.

Al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo gli studenti devono rientrare nelle aule e i docenti di sorveglianza esauriscono il proprio compito, che contestualmente si trasferisce agli insegnanti dell'ora successiva.

Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spettano i compiti di sorveglianza così come assegnati al docente sostituito.

Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.

Per la vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici i docenti sono tenuti a:

- accompagnare nei trasferimenti da un'aula all'altra gli allievi minorenni con cui faranno lezione
- riportare la classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva
- mantenere, durante il trasferimento, ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi
- accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.

E' possibile avvalersi della collaborazione del personale ausiliario.

Spetta ai **docenti di Educazione Fisica** accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o negli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario specificamente incaricato dal Direttore SGA.

La vigilanza degli alunni diversamente abili deve essere fatta in collaborazione tra il docente di classe, il collaboratore e il docente di sostegno e/o dell'assistente polivalente assegnato dal Comune. Deve essere garantita costante vigilanza sui minori portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.

Per assicurare la vigilanza, al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a:

- consentire l'uscita anticipata degli alunni solo se in compagnia di un genitore o di un familiare adulto, appositamente delegato dai genitori stessi
- accompagnare gli alunni sino all'uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca e avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, evitando il verificarsi di schiamazzi, corse o giochi pericolosi
- assistere all'uscita degli alunni medesimi, accertandosi che gli alunni escano in maniera ordinata
- affidare i bambini di età inferiore ai 12 anni al genitore o alle persone da questi formalmente delegate. In nessun caso gli alunni possono recarsi a casa da soli in assenza di specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico rilasciata sulla base di richiesta scritta dei genitori adeguatamente sostenuta dalla valutazione del grado di autonomia del minore e delle condizioni di contesto. Qualora il docente ritenga ci siano situazioni di pericolo per il rientro a casa dell'alunno senza accompagnamento, può sempre sindacare la potestà genitoriale nei confronti del minore.

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico del Dirigente Scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni norme di sicurezza e di comportamento in particolare per quanto attiene la sicurezza stradale.

Ogni docente è tenuto ad osservare quanto predisposto dalla circolare in riferimento al codice disciplinare scuola sul comportamento dei docenti (Art. 91 del C.C.N.L. 29/11/2007; D. Lgs. 165 come modificato dal D. Lgs. 150 del 27/10/2009; Titolo I, Capo IV della Parte III del D. Lgs. 297 del 1994).

**Il Dirigente Scolastico
Carmen Ambriani**